



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

## DISCIPLINA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Documento approvato dal Comitato di Ateneo nella seduta del 20 marzo 2012  
Emesso con Disposto del Direttore Amministrativo n. 2/USIQUAL del 30 MARZO 2012

Art. 1. - Definizioni.....	2
Art. 2. - Immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di studio dell'Ateneo .....	2
Art. 3. - Tipologie di iscrizione e piani di studio .....	4
Art. 4. - Riconoscimento di crediti in presenza di altro titolo accademico.....	5
Art. 5. - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.....	5
Art. 6. - Il doppio titolo (double degree).....	6
Art. 7. - Iscrizione a singole attività formative (Corsi Singoli).....	6
Art. 8. - Trasferimento ad altro ateneo .....	6
Art. 9. - Passaggio ad altro corso di studio dell'Università di Camerino .....	7
Art. 10. - Trasferimento da altro Ateneo.....	7
Art. 11. - Progressione nella Carriera dello Studente .....	8
Art. 12. - Accertamento della frequenza.....	8
Art. 13. - Tasse e contributi .....	8
Art. 14. - Rilascio certificazioni.....	8
Art. 15. - Interruzioni di carriera .....	9
Art. 16. - Decadenza della carriera dello studente.....	9
Art. 17. - Studenti lavoratori.....	9
Art. 18. - Studenti part-time .....	9
Art. 19. - Rinuncia agli studi.....	10
Art. 20. - Partecipazione ai procedimenti amministrativi .....	10
Art. 21. - Tasse e contributi .....	10
Art. 22. - Informazione.....	10
Art. 23. - Norme di disciplina .....	10
Art. 24. - Certificazioni e Titoli accademici .....	11
Art. 25. - Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 26. - Norme finali .....	13

**Art. 1. - Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a. **per attività formativa:** ogni attività progettata, organizzata ed erogata dall'Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento (Art. 1 lettera o) del D.M. 270/2004). L'attività formativa può essere costituita da uno o più moduli, con definito numero di crediti o consistere in una forma organizzativa di attività didattica consistente nella integrazione di più insegnamenti con contenuti fra loro coerenti;
- b. **per corso di studio:** i corsi idonei al conseguimento di Laurea, Laurea Magistrale, Diploma di specializzazione, Dottorato di ricerca e Master di primo e di secondo livello (Art. 3 D.M. 270/2004);
- c. **per curriculum:** l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo (Art. 1 lettera p) D.M. 270/2004);
- d. **per crediti:** i Crediti Formativi Universitari di cui all'art. 1 lett. l) del D.M. 270/2004;
- e. **per immatricolazione:** la prima iscrizione ad un Corso di studio a seguito della quale viene rilasciato allo studente un numero di matricola dall'Università di Camerino;
- f. **per iscrizione:** l'iscrizione ad anni successivi all'anno di immatricolazione;
- g. **per preparazione iniziale:** le conoscenze richieste per l'accesso a un Corso di studio e accertate tramite una verifica in ingresso;
- h. **per obbligo formativo aggiuntivo:** attività formative da svolgere durante il primo anno di corso per colmare le lacune nella preparazione iniziale, accertate tramite verifica in ingresso;
- i. **per percorso formativo:** l'organizzazione didattica dei corsi di studio, finalizzata al conseguimento dei titoli accademici;
- j. **per piano degli studi:** le attività formative scelte dallo studente, sulla base delle indicazioni annualmente definite dalla struttura didattica competente, al fine di conseguire il titolo di studio;
- k. **per Regolamento Didattico di Ateneo:** l'insieme delle regole che disciplinano, nel rispetto della normativa vigente, l'organizzazione didattica di tutta l'offerta formativa istituita ed attivata dall'Università;
- l. **per Regolamento Didattico del Corso di Studio:** l'insieme delle regole adottate dalle singole strutture didattiche emanate in conformità del regolamento didattico di Ateneo che disciplinano l'articolazione dei corsi di studio, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
- m. **per requisiti curriculari (per l'accesso a corsi di laurea magistrale):** l'insieme di tutte le conoscenze e abilità, acquisite e certificate tramite Crediti Formativi Universitari, richieste per l'accesso ad un corso di Laurea Magistrale.

**Art. 2. - Immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di studio dell'Ateneo**

1. Per iscriversi e immatricolarsi all'Università di Camerino occorre presentare, entro i termini stabiliti, apposita domanda, secondo le modalità annualmente determinate nel Manifesto degli Studi - Guida dello studente.
2. L'iscrizione ai corsi universitari avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge. Non

è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, ad eccezione dei casi previsti da specifici accordi con altre università italiane o straniere; non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e ad un corso di studio che, in Italia, rilascia un titolo accademico. Non è consentita inoltre la contemporanea iscrizione ad un master e ad un corso di laurea.

3. Il titolo di studio deve essere autocertificato<sup>1</sup>, indicando il tipo di maturità, votazione, istituto presso cui è stato conseguito e anno scolastico di conseguimento. L'Università può acquisire direttamente dall'istituto scolastico di provenienza la conferma del titolo di studio.
4. Possono iscriversi ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico:
  - a. i diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
  - b. i laureati a prescindere dal titolo di studi medi superiori;
  - c. i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione;
  - d. i cittadini extracomunitari con titolo di studio conseguito nel proprio Paese riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione. La procedura prevede la preiscrizione presso le autorità diplomatiche o consolari nel limite del contingente riservato per ogni corso di studio, il superamento degli esami di ammissione ai posti disponibili (per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale) e il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana (non richiesta per i corsi di studio che si svolgono interamente in lingua inglese).
5. Per gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea per la prima volta è prevista una verifica della preparazione iniziale, in relazione al corso prescelto. Nel caso in cui dalla verifica emerga qualche lacuna nella preparazione dello studente, l'Università mette a disposizione attività introduttive e di integrazione per sanare le carenze individuate. Nel caso in cui lo studente non utilizzi tali opportunità, purché regolarmente iscritto, può frequentare liberamente le attività formative previste dal proprio percorso formativo ma deve comunque, o ripetere con esito positivo la verifica iniziale o soddisfare gli specifici 'obblighi formativi' del primo anno, propedeutici al proseguimento del percorso formativo secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio.
6. Possono iscriversi ai corsi di Laurea Magistrale:
  - a. tutti i laureati o diplomati con diploma universitario di durata triennale o possessori di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalle normative vigenti, in possesso dei requisiti curricolari indicati nel regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale prescelto. Per i cittadini extracomunitari con titolo di studio conseguito nel proprio Paese e riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione, la procedura prevede la preiscrizione presso le autorità diplomatiche o consolari nel limite del contingente riservato per ogni corso di studio.
  - b. gli studenti, iscritti ad un Corso di Laurea UNICAM di primo livello, che sono nella condizione di poter conseguire la laurea triennale entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento per l'iscrizione.  
In tal caso viene consentita una iscrizione "con riserva", condizionata dall'aver effettivamente conseguito un numero di CFU riconoscibili, fissato annualmente dalla Guida del Corso interessato, entro il termine stabilito dalla Guida stessa e dall'essere pertanto potenzialmente in possesso - una volta laureati - dei requisiti di ammissione indicati nel regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale prescelto. L'iscrizione "con riserva" non può essere posta in essere per studenti provenienti da Corsi di Laurea non istituiti/attivati da UNICAM.  
Lo scioglimento della riserva avviene al regolare conseguimento della Laurea entro

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 come modificato dalla legge del 12/11/2011 n. 183

il termine previsto. Fino al conseguimento gli studenti possono seguire i corsi ma non sostenere gli esami della Laurea Magistrale. Nel caso in cui lo studente non riesca a conseguire il diploma nel termine previsto, i contributi universitari eventualmente pagati saranno considerati utili, salvo conguagli, per il rinnovo dell'iscrizione al corso di Laurea.

- c. Per i corsi di Laurea Magistrale, per i quali non è previsto numero programmato dalla normativa vigente in materia di accesso ai corsi universitari, sono stabiliti specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. La preparazione viene verificata dalle strutture didattiche competenti, salvo quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 270/04.
7. Possono iscriversi alle Scuole di specializzazione, secondo le norme di cui all'ordinamento didattico (vedere norme particolari per l'ammissione ai concorsi nei posti disponibili):
    - a. i dottori magistrali;
    - b. i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione alla Scuola;
    - c. i cittadini extracomunitari con titolo di studio conseguito nel proprio Paese riconosciuto idoneo dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione alla Scuola. Il riconoscimento dell'idoneità del titolo di studio conseguito all'estero viene deliberata nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
  8. Per iscriversi ad un corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso del titolo di dottore magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo dalla struttura didattica competente nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
  9. Per iscriversi ad un master universitario lo studente deve essere in possesso del titolo di dottore (per i master di primo livello) o del titolo di dottore magistrale (per i master di secondo livello), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo dalla struttura didattica competente nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto disposto dall'apposito Regolamento.
  10. Allo studente iscritto l'Università rilascia un libretto, con fotografia, e/o un tesserino di natura informatica nel quale saranno riportati i dati relativi alla carriera universitaria. Il rilascio a titolo oneroso del duplicato è previsto nei casi di smarrimento, furto, deterioramento o, in caso di trasferimento da altra sede universitaria, di inadeguatezza del vecchio libretto rispetto alle esigenze didattiche del Corso di studio al quale è iscritto lo studente.
  11. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università di Camerino rilascia i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
  12. Eventuali informazioni aggiuntive sull'organizzazione dei servizi di segreteria studenti e sulle contribuzioni e relativi esoneri o benefici vengono pubblicate nella 'Guida annuale dello Studente', resa disponibile annualmente in formato cartaceo ed on-line nel sito Internet di Ateneo.

### **Art. 3. - Tipologie di iscrizione e piani di studio**

1. Presso l'Università di Camerino è possibile iscriversi come studenti a tempo pieno, studenti a tempo parziale o studenti che usufruiscono del servizio di didattica a distanza (teledidattica e/o e.learning).
2. Al momento dell'iscrizione all'anno di corso, che avviene con il pagamento della prima rata dei contributi, lo studente effettua la scelta tra tempo pieno e tempo parziale e del piano di studi. Tale scelta può essere modificata nei due sensi negli anni successivi. La modifica deve essere comunicata entro la scadenza prevista annualmente per le iscrizioni.

3. Lo studente che segue il "percorso formativo standard" del corso di studio al quale ha deciso di iscriversi non deve presentare il piano di studi. Gli studenti che invece scelgono di proporre un percorso individuale di studio o intendono modificare per uno o più anni il percorso standard già intrapreso, debbono invece presentare un piano di studi individuale che viene sottoposto ad approvazione da parte della struttura didattica di riferimento. La definizione del piano di studi individuale e tutte le segnalazioni ad esso relative debbono essere effettuate presso la struttura didattica di riferimento entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo. Tutte le informazioni dettagliate al riguardo sono pubblicate annualmente nella Guida dello Studente - Manifesto degli studi.
4. Gli studenti possono sostenere attività formative non previste per il conseguimento del titolo finale. Tali attività formative non entrano nel computo della media di laurea ma vengono riportate nel *diploma supplement* e nel curriculum dell'interessato.
5. Per lo studente che usufruisce di didattica a distanza o e-learning si rimanda all'apposita regolamentazione.
6. Gli studenti iscritti sia a tempo pieno che a tempo parziale sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni, laboratori, secondo le regole stabilite dalle strutture didattiche di riferimento ed indicate annualmente nella Guida dello studente dei Corsi di studio. Per gli studenti a tempo parziale le strutture didattiche possono definire autonomamente modalità diversificate di assistenza allo studio e di verifica dell'apprendimento.
7. Possono frequentare particolari attività formative o gruppi di attività formative studenti iscritti ad altri atenei, sulla base di specifici accordi.
8. Lo studente che si iscrive al I anno e/o ad anni successivi attivando una nuova carriera, può iniziare a sostenere esami dalla prima sessione esami dell'anno accademico di iscrizione. Per tutti gli altri studenti, purché in regola con i versamenti dei contributi e in possesso delle attestazioni di frequenza ove previste, è possibile sostenere gli esami usufruendo di tutte le sessioni stabilite dalle strutture didattiche di riferimento.

#### **Art. 4. - Riconoscimento di crediti in presenza di altro titolo accademico**

1. Per iscriversi all'Università di Camerino sulla base di un titolo accademico già posseduto, oltre ad ottemperare a quanto previsto nel precedente art. 2, comma 1, occorre presentare la documentazione relativa alla precedente carriera universitaria.
2. Lo studente in possesso di altro titolo accademico può essere iscritto con abbreviazione di carriera, previa delibera della struttura didattica di riferimento, che procede all'analisi degli studi compiuti, individuando la parte della carriera che può essere convalidata e l'ulteriore svolgimento della stessa carriera che lo studente dovrà invece percorrere per ottenere il rilascio del nuovo titolo di studio.
3. Per ottenere l'iscrizione a un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione, per esso prescritta, ed essere in posizione utile in graduatoria.

#### **Art. 5. - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero**

1. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale viene valutata dalla Struttura didattica competente nel rispetto delle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti stranieri e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.
2. Per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati e/o dei titoli accademici conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, è altresì necessaria, ai fini dell'ammissione ad anni successivi al primo e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, la valutazione delle Strutture didattiche competenti, espressa caso per caso in seguito ad istanza personale debitamente documentata.

**Art. 6. - Il doppio titolo (double degree)**

1. L'Università di Camerino in virtù di specifici accordi negoziali stipulati con Università straniere offre, ai propri studenti ed a quelli delle Università consorziate, la possibilità di seguire un programma integrato di studio che prevede un curriculum progettato in comune tra le due Università con periodi di studio (di durata e contenuti predefiniti) alternati nelle due istituzioni accademiche. In base al principio di reciprocità lo studente è tenuto al pagamento dei contributi solo presso l'Università alla quale risulta iscritto, nel rispetto delle regole di contribuzione da essa stabilite.
2. A conclusione del periodo all'estero i crediti ottenuti presso l'istituzione ospitante saranno automaticamente convalidati dall'istituzione originaria. Formalmente ciò avviene al momento della ricezione del transcript originale, inviato dall'Università partner ospitante.
3. Al termine dei corsi e dopo aver sostenuto le prove finali, gli studenti conseguono i titoli accademici finali delle due istituzioni.

**Art. 7. - Iscrizione a singole attività formative (Corsi Singoli)**

1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori e/o universitari, iscriversi ad una o più attività formative fra quelle impartite dalle varie strutture didattiche dell'Ateneo, senza obbligo di iscriversi al Corso di studi che rilascia il titolo accademico.
2. Le strutture didattiche possono determinare pre-requisiti per l'ammissione a particolari attività formative e/o condizionare l'ammissione alla disponibilità di spazi, strumentazioni ed attrezzature nella struttura dove si svolgono le attività stesse.
3. La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la segreteria studenti. L'iscrizione è condizionata all'espressione di un 'parere favorevole' da parte della struttura didattica competente ed al pagamento dei relativi contributi predefiniti annualmente nella Guida dello Studente – Manifesto degli studi.
4. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, Dottorato di Ricerca e Master di UNICAM possono iscriversi a singole attività formative e sostenere i relativi esami senza oneri economici aggiuntivi.
5. Gli studenti iscritti ad altro Ateneo che volessero frequentare singole attività formative sono tenuti ad integrare la domanda di iscrizione precisando che nell'Ateneo di provenienza non risultano attive attività formative con i medesimi contenuti.
6. Lo studente iscritto a singole attività formative può ottenere un certificato attestante la frequenza e/o l'acquisizione dei crediti formativi universitari relativi alla stessa attività.
7. I crediti acquisiti con il superamento degli esami relativi a singole attività formative possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente a un corso di studio dell'Università, secondo i criteri stabiliti dalla competente struttura didattica.

**Art. 8. - Trasferimento ad altro ateneo**

1. Lo studente "in corso" e lo studente "fuori corso" che scelgono di passare ad altro corso di laurea possono trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore nei termini stabiliti annualmente e pubblicati nella Guida dello studente – Manifesto degli Studi..
2. Lo studente fuori corso che sceglie di trasferirsi ad altro Ateneo ma allo stesso corso di laurea dovrà produrre, oltre alla domanda di cui al comma 1 anche idonea motivazione della propria scelta.
3. Lo studente che presenta la domanda di cui al comma 1 è tenuto al pagamento della tassa di trasferimento nell'importo stabilito annualmente e pubblicato nella Guida dello studente - Manifesto degli Studi. Lo studente che presenta l'istanza di trasferimento dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, ove consentito, è tenuto al pagamento della prima rata, con

esclusione della tassa per il diritto allo studio universitario, oltre al versamento dell'importo di mora.

4. Lo studente che si trasferisce è comunque tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.
5. Il Rettore può accordare il trasferimento richiesto oltre i termini stabiliti solo quando il ritardo sia giustificato da gravi e documentati motivi.
6. Il foglio di congedo, contenente la copia della carriera universitaria dello studente, è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
7. Le Strutture didattiche competenti possono stabilire nei propri regolamenti particolari norme riguardanti le procedure di cui al presente articolo.

#### **Art. 9. - Passaggio ad altro corso di studio dell'Università di Camerino**

1. Lo studente può passare ad un altro corso di studio dell'Università di Camerino, presentando domanda al Magnifico Rettore nel periodo stabilito annualmente dall'Ateneo per i corsi a libero accesso, oppure nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli a numero programmato, salvo superamento - per quest'ultima tipologia - della prova di ammissione.
2. Lo studente che passa ad altro corso dell'Ateneo è tenuto (contestualmente) al versamento della prima rata di tasse e contributi universitari ed a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.
3. Il responsabile della Struttura didattica è delegato dal Rettore ad accordare il passaggio richiesto oltre i termini stabiliti solo quando il ritardo sia giustificato da gravi e documentati motivi.
4. La pratica con la documentazione relativa alla carriera dello studente in passaggio è trasmessa direttamente dal vecchio al nuovo ufficio competente.
5. La struttura didattica, ove non sia prevista una specifica prova di accesso, può richiedere allo studente in passaggio una verifica della preparazione individuale. Nel caso di Corso di Laurea Magistrale, lo studente deve possedere i requisiti curriculari previsti per l'accesso.
6. Nella richiesta di passaggio con prosecuzione degli studi ed eventuale riconoscimento crediti lo studente può optare per una tipologia di iscrizione diversa, secondo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 10. - Trasferimento da altro Ateneo**

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, la documentazione relativa al trasferimento dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro la data annualmente fissata nella Guida dello studente - Manifesto degli studi.
2. La struttura didattica interessata si pronuncia sulla prosecuzione degli studi in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento Didattico del Corso di studio.
3. La struttura didattica competente, ove non sia prevista una specifica prova di accesso, può richiedere allo studente in passaggio al I anno una verifica della preparazione individuale.
4. Nel caso di Corso di Laurea Magistrale, lo studente deve possedere i requisiti curriculari previsti per l'accesso.
5. Nella richiesta di trasferimento con prosecuzione degli studi ed eventuale riconoscimento crediti lo studente può optare per una tipologia di iscrizione diversa, secondo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.
6. L'ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti a quello in vigore è regolata dalla normativa vigente e dalle disposizioni del Regolamento Didattico d'Ateneo e dei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

#### **Art. 11. -Progressione nella Carriera dello Studente**

1. Lo studente deve iscriversi con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione sino al conseguimento del titolo.
2. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene con il pagamento della prima rata di tasse e contributi universitari, mediante avviso di pagamento che include la domanda. Le relative informazioni sono trasmesse e registrate solo su supporto informatico.
3. L'introduzione di vincoli per l'iscrizione all'anno successivo può aver luogo solo per motivi didattici.
4. Sono iscritti nella posizione di:
  - a. "studente con obbligo formativo" gli studenti che non assolvono ad un eventuale obbligo formativo aggiuntivo attribuito loro per il primo anno di corso, entro il termine stabilito dai singoli regolamenti dei Corsi di studio;
  - b. "studente fuori corso" gli studenti che risultano iscritti da un numero di anni superiore alla durata prevista dal loro piano di studi;
  - c. "studente ripetente" coloro i quali, nel caso di Corsi di studio con attività formative a frequenza obbligatoria, non abbiano ottenuto tutte le attestazioni di frequenza previste
5. In tutte le altre ipotesi gli studenti sono iscritti "in corso" agli anni successivi.

#### **Art. 12. - Accertamento della frequenza**

1. Nei corsi di studio che prevedono la verifica obbligatoria della frequenza, i docenti sono tenuti, al termine dei singoli periodi didattici, a comunicare per iscritto ai gli uffici competenti i nominativi degli studenti ai quali è riconosciuta l'attestazione della frequenza.

#### **Art. 13. - Tasse e contributi**

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente il sistema complessivo delle contribuzioni studentesche (importi, scadenze e modalità di pagamento) per l'iscrizione ai diversi corsi di studio. Tale determinazione tiene conto della situazione economica familiare dei singoli studenti e del merito e viene pubblicata nella Guida dello studente - Manifesto degli studi.
2. Lo studente proveniente da altra Università versa le tasse e i contributi previsti dall'Università di Camerino, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell'Università di provenienza, relativi all'anno accademico in corso.
3. Nel caso di passaggio da uno ad altro corso di studio dell'Università di Camerino, le tasse e i contributi già versati sono comunque convalidati e lo studente è tenuto a corrispondere solo eventuali conguagli.
4. Per il deposito di atti amministrativi e per i versamenti effettuati dopo la scadenza - qualora debitamente autorizzati - sono previsti pagamenti di contributi di mora.
5. Lo studente non in regola col pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica (iscrizioni, esami, ecc.) e non può trasferirsi ad altra sede.

#### **Art. 14. -Rilascio certificazioni**

1. Ai sensi della normativa vigente, dal 01/01/2012 le certificazioni rilasciate dall'Ateneo relative a stati, fatti e qualità personali sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Quindi nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

2. Le certificazioni rilasciate dall'Ateneo e le relative istanze presentate per ottenerle, debbono essere corredate ciascuna da una marca da bollo dell'importo secondo la normativa vigente<sup>2</sup>.
3. Solo nei casi espressamente previsti dall'allegato "B" del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni, è possibile presentare la richiesta di certificazione e ottenere il relativo documento, entrambi in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo. È obbligo per lo studente, al momento della presentazione della richiesta per il rilascio di certificazione in carta semplice, indicare con precisione l'uso cui il certificato è destinato o la relativa norma che ne prevede l'esenzione. Tutte le autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 sono esenti dall'applicazione della marca da bollo.

#### **Art. 15. - Interruzioni di carriera**

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno un anno accademico, qualora intenda proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, la tassa di ricognizione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata nella Guida dello Studente - Manifesto degli Studi.
2. Nel periodo di interruzione degli studi e fino al termine della sessione straordinaria dell'anno accademico concernente la ricongiunzione, gli studenti non possono, tuttavia, compiere alcun atto di carriera relativo al corso di studio interrotto.
3. Gli anni di interruzione della carriera sono, in ogni caso, computati ai fini del calcolo della decadenza e delle tasse.

#### **Art. 16. - Decadenza della carriera dello studente**

1. Lo studente iscritto a qualsiasi corso di studio, qualora non superi esami per otto anni accademici consecutivi dall'anno di sostenimento dell'ultimo esame o dall'ultima iscrizione in corso, decade dallo status di studente. Tale termine è prorogato di ulteriori quattro anni se lo studente dimostra di aver svolto un'attività lavorativa per almeno sette mesi nell'anno precedente il momento della decadenza.
2. La norma di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui lo studente iscritto abbia conseguito tutti i crediti richiesti ad eccezione di quelli riservati alla prova finale. Parimenti non si applica nel caso in cui lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di Laurea o di Laurea Magistrale.
3. Lo studente decaduto, qualora intenda riprendere il suo percorso formativo in uno dei corsi attivati dall'Ateneo nell'anno di riferimento, è tenuto a versare - oltre ai contributi ordinari - un importo relativo alla reviviscenza della carriera, nella misura prevista annualmente dalla Guida dello Studente - Manifesto degli Studi. La Struttura didattica competente valuta, su istanza dello studente, se riconoscere gli esami superati o i crediti formativi acquisiti nella precedente carriera.

#### **Art. 17. - Studenti lavoratori**

1. Hanno diritto ad un parziale esonero tutti gli studenti che, presentando la relativa domanda entro il termine prefissato, dimostrino di avere svolto nell'anno solare di riferimento attività di lavoro autonomo o dipendente e di essere in possesso dei requisiti fissati dall'Ateneo e pubblicati di anno in anno nella Guida dello Studente - Manifesto degli Studi.

#### **Art. 18. - Studenti part-time**

---

<sup>2</sup> Qualora la certificazione consti di più fogli, occorrerà applicare una marca da bollo ogni quattro facciate. Ugualmente è necessaria l'applicazione della marca da bollo per il rilascio di copie di documenti conformi all'originale e per le relative istanze. La marca da bollo non potrà riportare una data successiva a quella dell'emissione del certificato.

1. Per lo studente a tempo parziale di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, la condizione di "fuori corso" viene determinata in base ai CFU/anno che lo studente si è impegnato ad acquisire (e non agli anni). La condizione di studente part-time è incompatibile con la fruizione degli esoneri e dei rimborsi totali o parziali.

#### **Art. 19. - Rinuncia agli studi**

1. È possibile in ogni momento rinunciare allo status di studente, e quindi alla carriera percorsa, presentando all'ufficio competente della segreteria studenti un'apposita dichiarazione scritta.
2. Lo studente che rinuncia non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse ma non può richiedere la restituzione di somme versate a titolo di iscrizione.
3. Lo studente che ha rinunciato agli studi, qualora intenda iscriversi nuovamente, è tenuto ad immatricolarsi "ex novo" ad uno dei corsi attivati nell'anno accademico di riferimento.
4. La Struttura didattica competente valuta, su istanza dello studente, se riconoscere i crediti formativi acquisiti nella precedente carriera. In tal caso lo studente è tenuto a pagare un contributo di ricognizione della carriera, nella misura determinata annualmente nella Guida dello Studente – Manifesto degli Studi.
5. L'iscrizione dello studente rinunciatario non potrà perfezionarsi per più di due volte per lo stesso corso di laurea.

#### **Art. 20. - Partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. L'Università di Camerino assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti.

#### **Art. 21. - Tasse e contributi**

1. Le tasse di iscrizione e i contributi universitari benché annuali sono ripartiti in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici.
2. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse previa presentazione di domanda motivata, indirizzata al Magnifico Rettore, che ne decide l'esito finale.
3. Il pagamento di rate di tasse oltre i termini previsti deve essere accompagnato dal versamento di un'indennità di mora nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. Fatti salvi i casi previsti dalle normative vigenti, lo studente non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse e contributi universitari versati per l'iscrizione decorso il termine perentorio di 8 giorni dall'avvenuto pagamento.
5. Lo studente non è ammesso a sostenere la prova finale, qualora non sia in regola con il versamento di tasse e contributi dovuti.

#### **Art. 22. - Informazione**

1. Lo studente è tenuto a conoscere la Guida dello studente - Manifesto degli studi e le Guide ed i regolamenti didattici dei Corsi di studio, che vengono pubblicati annualmente e sono consultabili nel sito dell'Università di Camerino, all'indirizzo: [www.unicam.it](http://www.unicam.it)
2. Lo stesso sito Internet dell'Ateneo e le bacheche ufficiali delle segreterie studenti e delle Scuole di Ateneo costituiscono strumento ufficiale di comunicazione per gli avvisi che devono essere emanati in corso d'anno: lo studente è tenuto a consultare periodicamente tali strumenti informativi.

#### **Art. 23. - Norme di disciplina**

1. Gli studenti, durante il loro corso di studi, sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi

della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino.

2. Il Rettore, gli Organi di governo dell'Ateneo e delle Strutture didattiche esercitano la giurisdizione disciplinare sugli studenti ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.
3. Le violazioni delle norme di disciplina comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
  - a. ammonizione;
  - b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
  - c. esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per l'intera sessione o per parte di essa;
  - d. sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita della sessione d'esami.

Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello studente. L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) spettano al Consiglio della Struttura didattica di riferimento, in seguito a relazione del Rettore. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera d) spetta all'Organo di Governo competente in materia in base allo Statuto, in seguito a relazione del Rettore.

In conformità alla normativa sul diritto allo studio può essere, inoltre, applicata dal Rettore, sentite le difese dello studente, la sanzione amministrativa della decadenza dai benefici economici.

5. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti ed alla valutazione degli elementi di prova. In ogni caso la violazione deve essere formalmente contestata allo studente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione lo studente può presentare liberamente le proprie difese al Rettore.
6. Contro la deliberazione del Consiglio della Struttura didattica di riferimento, che applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c) è ammesso appello all'Organo di Governo competente in materia in base allo Statuto.
7. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente.

#### **Art. 24. - Certificazioni e Titoli accademici**

1. L'Università rilascia, secondo la normativa vigente, i titoli di **Laurea** e di **Laurea specialistica/magistrale**, con la denominazione della classe di appartenenza del corso di studio. L'Università rilascia altresì il **Diploma di specializzazione** e il **Dottorato di ricerca**.
2. I titoli accademici conferiti dall'Università sono rilasciati dal Rettore, secondo i vigenti ordinamenti nazionali; sul diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale sono riportati i nomi del Rettore, del Responsabile della struttura didattica e del Direttore Amministrativo, nonché la data del conseguimento del titolo. Nei titoli accademici non è indicato il voto di laurea, né altri dati della carriera scolastica, ma deve essere indicata, qualora sia concessa, la lode.
3. Nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale il diploma è accompagnato da un certificato denominato *Diploma supplement* che riporta, secondo modelli conformi a standard adottati dai Paesi europei, le informazioni di dettaglio relative al percorso formativo seguito dallo studente per conseguire il titolo.

4. L'Università rilascia, inoltre, tutti i titoli accademici dei rispettivi corsi attivati, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
5. Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma l'interessato, previo pagamento del relativo contributo, presenta al Rettore una domanda in bollo per richiedere il rilascio del duplicato. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del documento o la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa allo smarrimento o alla distruzione.
6. Al duplicato rilasciato dall'Università, riprodotto esattamente il diploma, viene aggiunta una dichiarazione del Direttore Amministrativo dell'Ateneo attestante che il titolo è il duplicato del diploma smarrito o distrutto.
7. Coloro i quali hanno conseguito presso Università o Istituti esteri uno dei titoli compresi negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati con legge, possono ottenere dall'Università di Camerino il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.
8. Analogamente avviene nel caso siano stipulati accordi diretti tra l'Università di Camerino e Università estere, nei quali sia esplicitamente previsto il rilascio del doppio titolo di studio.
9. Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia, la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani è attribuita all'Università, che la esercita nell'ambito della sua autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti.
10. Lo studente ha diritto ad ottenere, con le modalità predefinite dall'Ateneo e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la certificazione della propria posizione accademica e dei crediti acquisiti. In particolare, la certificazione dovrà riportare le attività formative e la relativa votazione, il numero di crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio scelto ed il piano di studio, qualora richiesto.
11. L'Università di Camerino provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 25. - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi della vigente normativa l'Università di Camerino tratta i dati personali solo per fini istituzionali e nel trattamento degli stessi osserva i presupposti e i limiti stabiliti dalle stesse leggi e regolamenti.
2. I dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria e comunque prodotti all'Università sono raccolti e trattati in forma cartacea e presso una banca dati automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.
3. I dati personali potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività formative e delle attività istituzionali dell'Ateneo, ad altri soggetti pubblici (ad esempio al Ministero dell'Università, all'Ente Regionale per Diritto allo studio Universitario) che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e/o borse studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio. I dati personali vengono inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso dei contributi universitari.
4. I dati personali vengono inoltre comunicati dall'Università, sia durante la carriera universitaria degli studenti sia dopo la laurea, a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione post-laurea.
5. Dati - resi anonimi - vengono utilizzati, in forma aggregata, al fine dell'elaborazione di rapporti ed analisi statistiche.

6. Qualora lo studente intenda opporsi al trattamento dei dati, unicamente per le finalità indicate al comma 4, è tenuto a darne comunicazione scritta all'Università di Camerino, utilizzando l'apposito modello, disponibile presso le segreterie studenti.

**Art. 26. - Norme finali**

1. Il presente documento entra in vigore a partire dalla data di emissione da parte dell'Ateneo ed ha valore per tutti gli studenti iscritti all'Università di Camerino.
2. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente documento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Marzo 2012

*Disposto del Direttore Amministrativo 2/USIQUAL del 30 MARZO 2012*